

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

*** * ***

RICORSO

del **SIG. MARCO LUCIO FORZESE**, nato a Catania il 27.3.1963, C.F. FRZMCL63C23C351X, rappresentato e difeso, giusta procura da intendersi in calce al presente atto, dagli avv.ti avv. Andrea Nicolosi (C.F.NCLNDR73P05C351J) e Bonaventura Lo Duca (C.F. LDCBVN76D07G273E), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Catania, Piazza Cavour n. 14; i quali dichiarano, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., di volere ricevere eventuali comunicazioni relative al processo al seguente recapito di fax 095 8993354, ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata: bonaventura.loduca@pec.ordineavvocaticatania.it, andrea.nicolosi@pec.ordineavvocaticatania.it;

CONTRO

- ASEMBLEA REGIONALE SICILIANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, in persona del Presidente *pro tempore*;

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA, in persona del Presidente *pro tempore*;
- UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, in persona del Presidente *pro tempore*;
- PREFETTURA U.T.G. DI PALERMO, in persona del Prefetto *pro tempore*;
- PREFETTURA U.T.G. DI CATANIA, in persona del Prefetto *pro tempore*;
- PREFETTURA U.T.G. DI AGRIGENTO, in persona del Prefetto *pro tempore*;
- PREFETTURA U.T.G. DI ENNA, in persona del Prefetto *pro tempore*;
- PREFETTURA U.T.G. DI CALTANISSETTA, in persona del Prefetto *pro tempore*;
- PREFETTURA U.T.G. DI MESSINA, in persona del Prefetto *pro tempore*;
- PREFETTURA U.T.G. DI TRAPANI, in persona del Prefetto *pro tempore*;

- PREFETTURA U.T.G. DI RAGUSA, in persona del Prefetto *pro tempore*;
- PREFETTURA U.T.G. DI SIRACUSA, in persona del Prefetto *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra Gianina Cianci;
- Cappello Francesco;
- Fori Angela;
- Anastasi Cristiano;
- Adorno Erminia Lidia;
- Marano Jose;
- Santocono Giampiero;
- Diana Valeria Rosa;
- Sapienza Antonino;
- Ciappina Gionata;
- Scarcella Giuseppe;
- Nicolosi Gaetano;
- Cantarella Giovanni;
- Daidone Letterio detto Dario;
- Castro Antonio Pio Sebastiano detto Antonio;
- Cantarella Mario;
- Baiamonte Rosa Maria Mappa;
- Papale Alfio;
- Porto Alessandro;
- Falcone Marco;
- Sinatra Antonino detto Antonello;
- Rubulotta Giorgia;
- Tagliaferro Carmelo detto Elio;

- Pellegrino Riccardo Angelo;
- Manuele Valentina Luisa Rita;
- Manenti Maria Carmela detta Carmen;
- Barraja Marcella;
- Arena Giuseppe Gilberto Agatino;
- Adornetto Salvatore;
- Barbanti Giovanni;
- Contadino Maria Valeria;
- Crocitti Romy Sabrina Arianna detta Romina Bellante;
- Grasso Giovanni;
- Longo Francesco;
- Loreto Carla Agata Erika;
- Musumeci Antonino;
- Sicali Angelo Salvatore;
- Zitelli Giuseppe;
- Vitale Filippo;
- Leanza Antonio;
- Licciardello Antonio detto Pizzauppi;
- Lombardo Concita;
- Palermo Natascia;
- Peligra Corrado;
- Santagati Mario;
- Venturino Antonio;
- Fazio Salvatore;
- Di Maria Salvatore;
- Aparo Lucia;
- Caudo Giuseppe;
- Lo Monte Ciro;
- Pulvirenti Maria;

- Suraci Maria Angela;
- Venticinque Leone;
- Ginaprelli Salvatore;
- Di Mulo Corinne;
- De Angelis Leda;
- Crupi Francesco;
- Castriciano Gianluca;
- Barraco Gianmarco;
- Barbagallo Loredana;
- Panebianco Raffaele;
- La Rosa Roberto;
- Aprile Diego;
- Catanzaro Michele;
- Lo Bello Maria;
- Panepinto Giovanni;
- Russello Domenico;
- Violante Concetta;
- Cancelleri Giovanni Carlo detto Giancarlo;
- Di Paola Nunzio detto Nuccio;
- Damante Concetta detta Ketty;
- Alfarini Giampiero Ercole Dimitri;
- Pagana Elena;
- Ferreri Vanessa;
- Zafarana Valentina;
- Russo Leonardo;
- Mazzeo Francesco;
- Fanara Carlo;
- De Luca Antonino;
- La Spada Alberto;

- Papiro Antonella;
- Raffa Angela;
- Trizzino Giampiero;
- Siragusa Salvatore detto Siracusa;
- Callea Quarto Giovanni;
- Vilardi Rosa detta Rossella;
- Aiello Davide;
- Sunseri Luigi;
- Moscarelli Angelo;
- Schembi Lydia Angela;
- Schillaci Roberta;
- Trifirò Carmela;
- Parente Antonio;
- Favuzza Erika;
- Listì Maman Ali;
- Li Destri Giacomo;
- Lo Bianco Rosaria detta Rossella;
- Cimò Gianluca;
- Ferreri Vanessa;
- Campo Stefania;
- Spata Carmelo;
- Bellasai Patrizia;
- Zito Stefano;
- Fortuna Fabio;
- Pasqua Giorgio;
- Cassese Paola;
- Lauria Teresa
- Tancredi Sergio;
- Palmeri Valentina;

- Inglese Giovanni;
- Rallo Stefano Maria;
- Fodale Flavia;

PER L'ANNULLAMENTO,

- delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Agrigento con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;
- delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale di presso il Tribunale Caltanissetta con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;

- delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Catania con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;
- delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Enna con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;
- delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Messina con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art.

16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;

- delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Palermo con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;
- delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Ragusa con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n.29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di

- ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;
- delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Siracusa con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n.29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;
 - delle operazioni, dei verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell'Ufficio centrale circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Trapani con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;
 - delle operazioni elettorali, dei relativi verbali, degli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del

5.11.2017, dell'Ufficio centrale regionale di cui all'art. 2 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati determinati la cifra regionale dei voti validi, il quoziente elettorale circoscrizionale, l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, ancorché non conosciuti;

- i verbali e l'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio centrale regionale di cui all'art. 2 ter della L. Reg. n. 29/1951, relativi alle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del verbale e dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Agrigento, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del verbale e dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Caltanissetta, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del verbale e dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Catania, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del verbale e dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Enna, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;

- del verbale di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Messina, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del verbale e dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Palermo, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del verbale e dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Ragusa, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del verbale e dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Siracusa, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del verbale e dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Trapani, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;
- del provvedimento di rigetto del 21.11.2017 dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Catania dell'invito del Sig. Forzese a non proclamare eletti ed a escludere i candidati che non avevano presentato le dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012.

- di ogni altro atto, allo stato non conosciuto, antecedente, connesso e conseguente;

FATTO

Il Sig. Marco Lucio Forzese ha partecipato quale candidato alla carica di deputato regionale per l'elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana svoltasi in data 5.11.2017 nella lista denominata "Alternativa Popolare – Centristi per Micari" per il collegio elettorale circoscrizionale della provincia di Catania.

In occasione della presentazione della propria candidatura alla carica di deputato regionale, il Sig. Forzese ha presentato tutta la documentazione e le dichiarazioni previste dalla legge, tra cui anche quella di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012.

A differenza dell'odierno ricorrente, che è stato legittimamente ammesso alle elezioni regionali, molti altri candidati, come meglio individuati di seguito, non hanno presentato le indispensabili dichiarazioni relative all'assenza delle cause ostative di cui al citato art. 7 e, nonostante ciò, sono stati illegittimamente ammessi alla competizione elettorale, così come le liste dagli stessi composte.

Per di più, molti di tali candidati sono stati, altrettanto illegittimamente, dichiarati deputati eletti all'Assemblea Regionale Siciliana.

L'odierno ricorrente ha conseguito un numero di preferenze di 7.585 mentre la lista "Alternativa Popolare – Centristi per Micari" ha conseguito nel medesimo collegio circoscrizionale la cifra elettorale di 17.643, corrispondente al 3,945% dei voti validi espressi nel collegio della Provincia di Catania.

La lista regionale collegata ha conseguito un numero di preferenze di 388.886, ma non ha raggiunto il quorum su base regionale del 5% richiesto dalla legge elettorale per l'assegnazione dei seggi.

Ove i candidati e le liste dagli stessi composte, inadempienti rispetto agli obblighi dichiarativi previsti dalla legge, fossero stati legittimamente esclusi dalla competizione elettorale, la lista "Alternativa Popolare – Centristi per Micari" in cui è candidato l'odierno ricorrente avrebbe raggiunto e superato il quorum previsto dalla legge e lo stesso sarebbe risultato eletto deputato.

Infatti, basta considerare che i voti validi sono risultati 1.927.108, se a tali voti complessivi si sottraggono i voti conseguiti dalle liste del Movimento 5 Stelle in tutte le province siciliane che sarebbero 513.827 si ottengono 1.413.281. Se a tale cifra si sommano tutti i voti conseguiti dalle liste Alternativa Popolare – Centristi per Micari, complessivamente 80.424, si otterrebbe la cifra di 1.493.705, per cui la votazione su base regionale della lista del ricorrente raggiungerebbe il quorum, superandolo di misura, in quanto otterrebbe quanto meno il 5,384% dei voti validi complessivi. Peraltro, rivolgendosi il presente ricorso nei confronti di tutti le candidature inammissibili della circoscrizione elettorale della Provincia di Catania, e non solo nei confronti delle candidature della Lista Movimento 5 Stelle, il quorum della lista elettorale dell'odierno ricorrente verrebbe superato con un margine ancora più ampio.

In particolare, i candidati che non hanno reso le dichiarazioni, distinti per collegi circoscrizionali e liste corrispondenti da escludere sono i seguenti:

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI AGRIGENTO

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Aprile Diego, nato a Canicattì il 25.04.1951;
- Catanzaro Michele, nato a Sciacca (Ag) il 04.04.1981;
- Lo Bello Maria detta Mariella, nata ad Agrigento il 28.09.1956;

- Panepinto Giovanni nato a Bivona (Ag) il 08.11.1961;
- Russello Domenico detto Mimmo, nato a Favara (Ag) il 20.10.1962;
- Violante Concetta detta Cettina nata a Cattolica Eraclea il 20.05.1958.

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI CALTANISSETTA

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Cancelleri Giovanni Carlo, nato a Caltanissetta il 31.05.1975;
- Di Paola Nunzio, nato a Gela (Cl) il 11.06.82;
- Damante Concetta, nata a Gela (Cl) il 05.02.72;

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI CATANIA

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Ciancio Gianina, nata a Catania il 17.05.90 ed ivi residente in Via Messina n. 268 P.T;
- Cappello Francesco, nato a Caltagirone (Ct) il 07.11.71 ed ivi residente in Via Celso n. 15 P.2;
- Fori Angela, nato ad Acireale (Ct) il 20.12.75 ed ivi residente in Via Dei Cespugli (Piano D'Api) n. 24A;
- Anastasi Cristiano, nato a Giarre (Ct) il 23.10.71 ed ivi residente in Via L. Orlando n. 130/D Sc. B, P.2;
- Adorno Erminia Lidia detta Lidia Adorno, nata a Catania il 19.07.68, residente in Trecastagni, Via Vittorio Alfieri n. 34 P.2;
- Marano Jose, nato a Savona il 05.07.82 e residente in Catania, Piazza Federico di Svevia n. 77, scala B, P.1;
- Santocono Giampiero, nato a Catania il 03.04.62 e residente in Aci Castello, Via Stazione n. 11, scala D;
- Diana Valeria Rosa, nata a Catania il 15.05.75 ed ivi residente in Via Umberto n. 354, scala B, P.2;
- Sapienza Antonino, nato a Paternò (Ct) il 14.09.87 ed ivi residente in Via N. Macchiavelli n. 170;

- Ciappina Gionata, nata a Trieste l'01.02.1973, residente in Acicatena (Ct),
Via Vittorio Emanuele n. 266;
 - Scarcella Giuseppe, nato a Messina il 02.10.69;
 - Nicolosi Gaetano, nato a Catania il 25.02.81, residente in Ramacca (Ct),
Via Martoglio n. 4/B;
 - Cantarella Giovanni, nato a Catania il 08.04.63, residente in Viagrande
(Ct) Via Sciascia n. 13;
- Lista FORZA ITALIA:
- Daidone Letterio detto Dario, nato a Catania il 04.07.64, residente in
Pedara (Ct), Via Alcide De Gasperi n. 23;
 - Castro Antonio Pio Sebastiano detto Antonio, nato a Catania il 06.10.70,
residente in Acireale (Ct), Via Tupparello n. 14;
 - Cantarella Mario, nato a Catania il 27.05.50, residente in Biancavilla (Ct),
Via N. Sauro n. 64;
 - Baiamonte Rosa Maria Mappa, nata a San Cataldo (Cl) il 20.11.56,
residente in Acicastello, Via Litteri n. 76;
 - Papale Alfio, nato a Belpasso (Ct) il 10.03.51 ed ivi residente in Via 19
Traversa 131;
 - Porto Alessandro, nato a Catania il 20.11.67, residente in S.A.Li Battiati,
Via Delle Rose n. 1/C;
 - Falcone Marco, nato a Catania il 5.01.71, residente in Mirabella
Imbaccari (Ct), Via Garibaldi n. 89;
 - Sinatra Antonino detto Antonello, nato a Catania il 30.09.59, residente in
Paternò (Ct), Via Fallica n. 9, P.1;
 - Rubulotta Giorgia, nata a Catania il 30.12.81, residente in Gravina di
Catania, Via Coviello Nicola n. 12, P.1;
 - Tagliaferro Carmelo detto Elio, nato a Catania il 04.11.50 ed ivi residente
in Via Giovannino n. 7;

- Pellegrino Riccardo Angelo detto Riccardo, nato a Catania il 23.04.84 ed ivi residente in Via Belfiore n. 170, int. A, P.T;
- Manuele Valentina Luisa Rita, nata a Catania il 17.10.82, residente in San Gregorio di Catania (Ct), V.le Europa n. 122, int. 16;
- Manenti Maria Carmela detta Carmen, nata a Scicli (Rg) il 14.07.76 ed ivi residente in Via Siracusa n. 37;

Lista NELLO MUSUMECI - #DIVENTERA' BELLISSIMA – PER LA SICILIA:

- Barraja Marcella, nata a Palermo il 10.04.66, residente in S.A.Li Battiati, Via Barriera Del Bosco n. 7;
- Arena Giuseppe Gilberto Agatino, nato a Catania il 04.02.69, ed ivi residente in Via Dottor Consoli n. 38, scala C P.3;
- Adornetto Salvatore detto Salvo, nato a Kirchneim Unter Tech (DDR) il 21.04.67 e residente in Misterbianco (Ct), Via De Felice n. 57 Int. DX P.1;
- Barbanti Giovanni, nato a Caltagirone (Ct) il 03.08.85, residente in Mineo (Ct), Cda Borgotinto Snc;
- Contadino Maria Valeria detta Valeria, nata a Catania il 03.06.77, residente in Trecastagni (Ct);
- Crocitti Romy Sabrina Arianna detta Romina Bellante, nata a Catania il 24.03.65 ed ivi residente in Via Antonello Freri n. 10;
- Grasso Giovanni, nato ad Aci Catena (Ct) il 23.06.68 ed ivi residente in Via Sac. G.ppe Cardillo n. 6;
- Longo Francesco, nato a Catania il 22.04.69 e residente in Giarre (Ct), Via M. D'Azeglio n. 11;
- Loreto Carla Agata Erika detta Carla, nata a Catania il 18.08.73 ed ivi residente in Via Costarelli n. 8, P.4;
- Musumeci Antonino, nato a Catania l'1.04.75, residente in Valverde (Ct), Via A. Rapisarda n. 44, scala B, P.3;

- Sicali Angelo Salvatore, nato a Catania il 15.01.59, residente in Aci Castello (Ct), Via E. Vittorini n. 14;
- Zitelli Giuseppe, nato a Belpasso (Ct) il 03.11.78 ed ivi residente in V.le Della Resistenza n. 98.

Lista MICARI PRESIDENTE:

- Vitale Filippo, nato a Caltagirone il 28.02.45, residente in Ragusa, Via Sergio Ramelli n. 20, int. P.T.;
- Leanza Antonio; nato a Catania il 10.09.73 ed ivi residente in Via Guglielmo 6, P.T;
- Licciardello Antonio detto Pizzappi, nato a Misterbianco (Ct) il 24.02.58 ed ivi residente in Via G. Marconi n. 76;
- Lombardo Concita, nata a Catania il 30.03.87 ed ivi residente in Via Balatelle n. 28, P.2;
- Palermo Natascia, nata a Caltagirone (Ct) il 24.12.73, residente in Grammichele (Ct), Via Pellico n. 183;
- Peligra Corrado, nato a Francofonte (Ct) il 12.06.49, residente in Catania, Via Firenze n. 20, P. 2;
- Santagati Mario, nato a Catania il 23.06.73, residente in Misterbianco (Ct) in Via V. Veneto n. 30;
- Venturino Antonio, nato a Piazza Armerina i 25.02.65 ed ivi residente in Via Libero Grassi n. 69;
- Fazio Salvatore, nato a Paternò (Ct) il 28.05.81 ed ivi residente in Provvidenza Bonaccorsi Virgillito n. 25;
- Di Maria Salvatore, nato a Catania il 04.04.67, residente in San Pietro Clarenza (Ct), Via Enna n. 17;
- Aparo Lucia, nata a Lentini (Ct) il 17.11.63, residente in Licodia Eubea, Via Luigi Capuana n. 39/2;
- Caudo Giuseppe, nato a Piedimonte Etneo (Ct) il 03.01.76.

Lista SICILIANI LIBERI

- Lo Monte Ciro, nato a Palermo il 09.05.60, residente in Palermo;
- Pulvirenti Maria, nata a Catania il 04.05.59 ed ivi residente in Via S. Nicolò Al Borgo n. 150, P. 2;
- Suraci Maria Angela, nata a Enna il 26.06.72, residente in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 27;
- Venticinque Leone, nato a Roma il 05.08.74, residente in Mineo (Ct), Viale Dei Graffiti snc;
- Ginaprelli Salvatore, nato a Catania il 14.06.58, residente in Pedara (Ct), Via Eugenio Montale n. 11/A;
- Di Mulo Corinne, nata a Catania il 18.10.82, residente in Trecastagni (Ct), Via Andrea Doria n. 1;
- De Angelis Leda, nata a Catania il 06.11.72, residente in Carlentini (Ct), Via Fontenuovo n. 135;
- Crupi Francesco, nato a Paternò (Ct) il 18.07.50 ed ivi residente in Via Messina n. 52;
- Castriciano Gianluca, nato a Messina il 25.02.78;
- Barraco Gianmarco, nato a Erice (Tp) il 23.04.94, residente in Carlentini (Ct), Via Bellinzona n. 27;
- Barbagallo Loredana, nata a Bellinzona (CH) il 26.02.68, residente in Acireale (Ct), Via Londa (Fraz. Guardia) n. 8;
- Panebianco Raffaele, nato a Catania il 25.06.60, residente in Misterbianco (Ct), Via Giuseppe Garibaldi n. 309;
- La Rosa Roberto, nato a Palermo il 21.01.56.

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI ENNA

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Alfarini Giampiero Ercole Dimitri, nato a Catania il 25.03.70 e residente in Piazza Armerina, Cda Fratulla snc;
- Pagana Elena, nata a Catania il 18.09.91, residente in Troina (Ct) Via Nazionale 204 int. 3;

- Ferreri Vanessa, nata il 22.07.72, residente in Acate (Rg), Via Giacco Matteotti n. 34.

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI MESSINA

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Zafarana Valentina, nata a Messina il 14.11.80;
- Russo Leonardo, nato a Messina il 23.01.61;
- Mazzeo Francesco, nato a Messina il 02.12.88;
- Fanara Carlo, nato a Messina il 10.02.57;
- De Luca Antonino, nato a Messina il 23.12.79;
- La Spada Alberto, nato a Messina il 18.05.83;
- Papiro Antonella, nata a Sant'Agata Di Militello (Me) il 15.09.78;
- Raffa Angela, nata a Messina il 26.01.93.

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI PALERMO

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Trizzino Giampiero, nato a Palermo il 14.11.77;
- Siragusa Salvatore detto Siracusa, nato a Torino il 27.06.67;
- Callea Quarto Giovanni, nato a Palermo il 03.06.70;
- Vilardi Rosa detta Rossella, nata a Bolognetta (Pa) il 19.02.80;
- Aiello Davide, nato a Palermo il 31.10.85;
- Sunseri Luigi, nato a Palermo il 30.07.85;
- Moscarelli Angelo, nato a Palermo il 14.10.93;
- Schembi Lydia Angela, nata a Chicago (USA) il 06.03.75;
- Schillaci Roberta, nata a Palermo il 22.02.65;
- Trifirò Carmela, nata a Palermo il 17.10.91;
- Parente Antonio, nato a Torino il 23.11.82;
- Favuzza Erika, nata a Palermo il 31.12.85;
- Listì Maman Ali, nato a Zinder (Nigeria) il 20.11.83;
- Li Destri Giacomo, nato a Termini Imerese (Pa) il 13.05.73;
- Lo Bianco Rosaria detta Rossella, nata a Palermo il 22.06.64;

- Cimò Gianluca, nato a Palermo il 20.01.70;

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI RAGUSA

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Ferreri Vanessa, nata a Vittoria (Rg) il 02.08.72;

- Campo Stefania, nata a Siracusa il 25.01.76, residente in Ragusa, Via Rumor Mariano n. 40, int. D;

- Spata Carmelo, nato a Vittoria (Rg) il 24.03.82 ed ivi residente in Via Vincenzo Malfà n. 532;

- Bellassai Patrizia, nata a Comiso (Rg) il 10.05.73 ed ivi residente in Corso Ho Ci Min n. 47.

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI SIRACUSA

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Zito Stefano, nato a Siracusa il 25.09.80 ed ivi residente in V.le Tica n. 15, sc.5, p.5, int. 20;

- Fortuna Fabio, nato a Ragusa il 04.10.77, residente in Pachino (Rg), Via Roma n. 20;

- Pasqua Giorgio, nato a Siracusa il 14.04.69, residente in Priolo Gargallo (Sr);

- Cassese Paola, nata a Carpi (Mo) il 14.08.74, residente in Francofonte (Ct) Cda Coco snc;

- Lauria Teresa, nata a Priolo Gargallo il 08.08.85;

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI TRAPANI

Lista MOVIMENTO 5 STELLE:

- Tancredi Sergio, nato a Campobello di Mazara il 14.09.67, residente in Mazara Del Vallo (Tp), Via Fani Mario n. 40;

- Palmeri Valentina, nata ad Alcamo (Tp) il 20.07.76 ed ivi residente in Via Porta Palermo n. 74/A;

- Inglese Giovanni, nato a Terrasini (Pa) il 29.05.55, residente in Partanna (Pa), Via Favara n. 5;

- Rallo Stefano Maria, nata a Marsala (Tp) l'11.08.72 ed ivi residente in Via Del Fante n. 32;

- Fodale Flavia, nata ad Erice (Tp) il 19/01/90 ed ivi residente in Casa Santa – Vittoria n. 41.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, e vanno pertanto annullati, anche per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 2 BIS, 2 TER, 3 TER, 15, 16 BIS, 54, 55 DELLA L. REG. 29/1951 E DEGLI ARTT. 7 E 9 DEL D. LGS. N. 235/2012. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO.

L'art. 9 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 così dispone: “*1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, **oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.***

*2. **Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.***

3. *Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

4. *Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti?*

Orbene, nessuno dei candidati sopra individuati ha ottemperato alla disposizione di cui all'art. 9, rendendosi inadempiente rispetto all'obbligo normativamente previsto di rendere la dichiarazione di assenza delle cause ostative previste dall'art. 7.

A tal riguardo, ha certamente un grande rilievo ai fini del decidere, considerare anche la natura ed il contenuto delle cause di esclusione previste dall'art. 7: *“a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; (2)

- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.*

I soggetti da escludere, che hanno presentato la loro candidatura e che tuttavia non hanno reso la dichiarazione prevista dal citato art. 9, si sono erroneamente limitati a rendere unicamente la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 15 della L. 55/1990.

Tale dichiarazione è radicalmente inidonea allo scopo per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché la disposizione del 1990 non annovera tutte le cause di esclusione previste dalla norma del 2012, avendo una **portata ben più limitata** e, in secondo luogo, perché l'art. 15 della L. n. 55/1990 a cui hanno genericamente fatto riferimento i candidati da escludere nella dichiarazione da questi presentata è stato addirittura **abrogato** dall'art. 17, comma 1, lett. b), D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Sempre l'art. 9 della D. Lgs. n. 235/2012 prevede espressamente gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, **cancellano** dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

Tale disposizione si aggiunge alla previsione di cui all'art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 che prevede l'analogha sanzione della cancellazione.

Gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, in violazione delle norme sopra richiamate, non hanno provveduto a cancellare i candidati che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva in questione e ad escludere le relative liste che non erano più composte da un numero sufficiente di candidati, così come imposto dall'art. 3 ter della L. Reg. n. 29/1951.

Per gli stessi motivi è illegittimo anche il rigetto dell'invito del Sig. Forzese. Tanto basterebbe.

Per mero scrupolo, non ci si esime dal sottolineare che non vale a sanare l'insanabile vizio che inficia i provvedimenti impugnati la circostanza che i moduli predisposti dall'Amministrazione facessero riferimento alla norma di cui all'art. 15 della L. n. 15/1990, e ciò per una pluralità di insuperabili ragioni.

Innanzitutto, perché prevale la previsione normativa, ed in particolare quella dell'art. 9 del D. Lgs. n. 235/2012 a cui i candidati dovevano attenersi a prescindere da eventuali errori e/o carenze previste nei moduli predisposti a titolo di esempio dall'Amministrazione.

La chiara e specifica previsione normativa impedisce di invocare l'errore scusabile. Ciò vale *a fortiori* se si considera che l'Amministrazione ha provveduto, ove fosse necessario, a dare ampia notizia dell'avvenuta abrogazione dell'art. 15 a mezzo delle note emanate dall'Amministrazione alle *“Istruzioni per la presentazione delle liste dei candidati – pubblicazione n. 2R anno 2017”*.

Né, parimenti, è idonea a sanare i vizi denunciati i controlli postumi che sarebbe stati effettuati dagli Uffici.

A tal proposito, è qui sufficiente sottolineare che il disposto dell'art. 9 non prevede alcuna forma di sanatoria postuma della carenza dichiarativa.

Anzi la stessa formulazione letterale della norma di cui al comma 2 che esclude tale possibilità, prevedente che gli uffici preposti “*cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità*”.

L'utilizzo della congiunzione “*e*” non lascia spazi a improbabili dubbi interpretativi.

Inoltre, l'impossibilità di sanare le carenze documentali e dichiarative denunciate è assodata alla luce dei chiari principi sia legislativi che giurisprudenziali vigenti in materia.

Il Consiglio di Stato occupandosi di vicenda analoga hanno avuto modo di affermare “*l'Ufficio elettorale prima, ed il T.a.r. poi, hanno fatto buon governo delle norme (artt. 10 e 17, d.lgs. n. 235 del 2012, 6 e 18 della l. n. 241 del 1990) e dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2014; Sez. V, n. 5222 del 2013), circa:*

d) la necessità inderogabile che la dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità sia effettuata in base alle norme ratione temporis vigenti;

e) l'impossibilità di operare il soccorso istruttorio, da parte degli uffici elettorali, nella speciale materia elettorale, in particolare quando viene sollecitato l'esercizio del potere di autotutela, che presuppone una illegittimità commessa dall'Ufficio elettorale, mentre nel caso di specie sono stati i privati a dare corso ad una causa di invalidità;

f) l'inapplicabilità della disposizione di rinvio sancita dal più volte menzionato art. 17, co. 2, d.lgs. n. 235 (a mente del quale: <<A partire dalla data di cui al comma 1 [id est dalla data di entrata in vigore della medesima legge] i richiami agli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovunque presenti, si intendono riferiti,

rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente Testo Unico>>), pacificamente destinata al coordinamento delle fonti del diritto, alle dichiarazioni rilasciate dai privati; Ritenuto, in definitiva, che:

g) l'esclusione è stata motivata per avere i ricorrenti reso una dichiarazione priva di un elemento essenziale in relazione alla insussistenza delle cause di incandidabilità, avendo richiamato l'abrogato disposto di cui all'art. 58 t.u.e.l. anziché quello di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012 che innova la materia introducendo ipotesi ostative ulteriori;

h) errori del tipo oggetto della presente controversia determinano una non emendabile violazione delle forme sostanziali del procedimento elettorale;

i) l'erroneo riferimento al parametro normativo inficia irrimediabilmente un requisito sostanziale della dichiarazione di accettazione della candidatura nella misura in cui il riferimento al precitato art. 58, da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste dall'art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012, dall'altro, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell'art. 76 t.u. n. 445 del 2000; viene in rilievo dunque una dichiarazione incompleta e non meramente irregolare, in relazione ad un requisito essenziale (relativo all'elenco delle ipotesi delittuose che l'interessato ha dichiarato insussistenti), che non può essere integrato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e la violazione dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle fasi del procedimento elettorale;

l) correttamente dunque la commissione elettorale non ha ritenuto di esercitare il potere di soccorso che, per principio generale, può essere ammesso per sanare delle mere irregolarità, non anche per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali previsti dalla legge” (Consiglio di Stato, 9 maggio 2014 n. 2388).

I Giudici amministrativi hanno ripetutamente ritenuto legittimo il comportamento degli Uffici elettorali che hanno escluso candidati per aver reso una dichiarazione priva di un elemento essenziale in relazione alla insussistenza delle cause di incandidabilità, avendo richiamato disposizioni

abrogate anziché quelle di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 235 del 2012 che, come detto, innova la materia introducendo ipotesi ostative ulteriori.

Per di più, la mancata dichiarazione delle cause di insussistenza e comunque

“l’erroneo riferimento al parametro normativo inficia irrimediabilmente un requisito sostanziale della dichiarazione di accettazione della candidatura” (T.A.R. Toscana, Firenze, 11.5.2016, sent. n. 819/2016).

Ciò perché la dichiarazione resa non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste, in questo caso, dall'art. 9 del d. lgs. n. 235 del 2012, e, contemporaneamente, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell'art. 76 t.u. n. 445 del 2000.

“Viene in rilievo dunque una dichiarazione incompleta e non meramente irregolare, in relazione ad un requisito essenziale (relativo all’elenco delle ipotesi delittuose che l’interessato ha dichiarato insussistenti), che non può essere integrato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e la violazione dell’interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle fasi del procedimento elettorale; correttamente dunque la commissione elettorale non ha ritenuto di esercitare il potere di soccorso che, per principio generale, può essere ammesso per sanare delle mere irregolarità, non anche per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali previsti dalla legge” (Consiglio di Stato, 9 maggio 2014 n. 2388).

In aggiunta, non può desumersi dall'errato riferimento ad una norma abrogata (che prevede solo alcune ipotesi di incandidabilità) la volontà dei candidati di affermare la medesima insussistenza di ulteriori cause di incandidabilità, previste dalla norma, *ratione temporis* applicabile, che non sia stata espressamente richiamata.

Per le medesime ragioni non è possibile attribuire rilevanza alcuna alle verifiche postume che avrebbero effettuato gli Uffici centrali circoscrizionali.

Ed ancora: “(...) *la dichiarazione di cui si discute non si presenta come incompleta, ma come mancante, atteso che è stata omessa la dichiarazione dell'assenza di cause di incandidabilità previste dalla vigente disciplina, requisito non colmabile dall'assenza in concreto delle anzidette cause, tanto più che le cause di incandidabilità di cui al d. lgs. n. 235/2012 sono diverse e maggiori di quelle di cui al precedente art. 15 della l. n. 55/1990*” (Consiglio di Stato, 29 ottobre 2013, n. 5224)

La sopra riportata sentenza dei Giudici di Palazzo Spada conferma la sentenza del T.A.R. Basilicata n. 651/2013, nella quale si afferma: “(...) *dal tenore letterale della normativa di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 235/2012 risulta che vanno esclusi dalla competizione elettorale sia i candidati che non hanno presentato detta dichiarazione sostitutiva, sia i candidati per i quali, pur avendo presentato la prescritta autodichiarazione, risulti comunque accertata sussistente la incandidabilità, sicché non può ritenersi equipollente la dichiarazione “di non presentarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, l. n. 55/1990 e successive modificazioni” sia perché l'art. 15 di detta legge era stato espressamente abrogato dall'art. 17 del d. lgs. n. 235/2012, sia perché l'art. 7 di detto d. lgs. ha individuato ulteriori fattispecie di incandidabilità non previste dalla precedente normativa*”.

* * *

Alla luce di quanto sin qui esposto, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, così

CONCLUDE

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo unificato vertendo in materia elettorale.

Catania, 18 dicembre 2017

Avv. Bonaventura Lo Duca

Avv. Andrea Nicolosi